



FONDAZIONE FILIPPO MANTOVANI

Corso Italia 367 – 44047 Mirabello Terre del Reno (Fe)

CF 00363600388 – P.IVA 00131610388

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA FONDAZIONE F. MANTOVANI

E OSPITE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO VIA FILIPPO MANTOVANI,6 – TERRE DEL RENO (FE)

La Fondazione Casa di Riposo Filippo Mantovani, con sede in Terre del Reno (FE) corso Italia 367 C.F.00363600388 e P.IVA 00131610388, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore, e di seguito per brevità denominata Ente

e

il/la Sig./sig.ra (di indicato come Ospite della COMUNITA ALLOGGIO)

Cognome	Nome
Data nascita	Luogo nascita
Residente a	In via
Codice fiscale	Telefono

il/la Sig./sig.ra (obbligato in solido con questa scrittura e di seguito per brevità denominato Obbligato) in qualità di.....dell'Ospite,

Cognome	Nome
Data nascita	Luogo nascita
Residente a	In via
Codice fiscale	Telefono



FONDAZIONE FILIPPO MANTOVANI

*Via Filippo Mantovani, 4
44043 Mirabello – Terre del Reno (FE)*

PREMESSO

che il/i Sig./Sig.ri che sottoscrive/ono il presente contratto si rende/ono garante/i del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'Ospite; egli/essi sarà/saranno interpellati dalla Direzione per ogni necessità e comunicazione riguardante l'Ospite e si impegnano al trasferimento dell'Ospite quando ricorrano le situazioni previste dal successivo art. 10;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - A seguito dell'accettazione della domanda presentata, unitamente alla documentazione clinica, in data con il presente atto il/la sottoscritto/a Ospite chiede per sé il ricovero presso la COMUNITA' ALLOGGIO, dichiarando che:

- l'obbligazione economica viene assunta in via solidale dal/dagli OBBLIGATO/OBBLIGATI che sottoscrive/sottoscrivono il presente contratto di ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni;
- e/o il tutore/curatore/amministratore di sostegno chiede in nome e per conto dell'Ospite l'ingresso presso la COMUNITA' ALLOGGIO, in conformità al provvedimento del Tribunale di che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso, dichiarando che:
- l'obbligazione economica viene assunta in via solidale dal/dagli OBBLIGATO/OBBLIGATI che sottoscrive/sottoscrivono il presente contratto di ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni.

L'ingresso e la relativa obbligazione economica sono fissati in data

Eventuali ritardi all'ingresso e/o all'avvio delle prestazioni saranno disciplinati come segue:

- consentito sino al massimo di 3 giorni, compreso quello della sottoscrizione del contratto, con il pagamento della quota di retta ordinaria;
- oltre i tre giorni, il ritardo comporta il venir meno dell'ingresso, rimanendo l'obbligo del pagamento della quota di retta ordinaria per i giorni prenotati inutilmente.

L'Ente verificherà che al momento dell'ingresso l'Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per la COMUNITA' ALLOGGIO, assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avvenga secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ATS o al Comune di residenza.



FONDAZIONE FILIPPO MANTOVANI

Corso Italia 367 – 44047 Mirabello Terre del Reno (Fe)

CF 00363600388 – P.IVA 00131610388

ART. 3

- L'Ospite e/o gli obbligati si impegna/impegnano al pagamento della quota di retta di ricovero entro cinque giorni dal ricevimento della fattura inviata dalla Fondazione. L'Ospite e/o gli obbligati dichiara/dichiarano di farsi carico, inoltre, delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR), delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari), delle protesi quali occhiali, protesi artificiali ed qualsiasi necessità di trasporto per le uscite dalla struttura, ad eccezione delle eventuali uscite ricreative organizzate dalla Fondazione.

ART. 4 –

L'Ospite e/o gli obbligati si impegna/impegnano altresì:

- al pagamento una tantum del 50% della retta mensile (quale contributo alle spese generali e alla conferma del posto letto) NON RIMBORSABILE, da versare prima dell'ingresso in struttura dell'Ospite;
- al rispetto delle regole di ospitalità indicate nella Carta dei Servizi.

Gli Obbligati sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica e la situazione pensionistica dell'Ospite sia i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli Obbligati le spese e gli eventuali danni.

ART. 5

- L'Ospite e/o gli obbligati prende/prendono atto del fatto che nel corso del ricovero la retta può subire delle variazioni. L'Ente si riserva la facoltà di aumentare la retta sulla base dell'aumento dell'indice ISTAT, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali e previdenziali del personale, dei maggiori oneri derivanti dagli incrementi dei costi per forniture e servizi obbligatori che l'Ente acquisisce (acqua, gas, luce, raccolta rifiuti), dei maggiori oneri derivanti dall'aumento di tasse e imposte, dei maggiori oneri derivanti da adeguamenti strutturali richiesti dagli standard regionali, dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali. Dette variazioni devono essere comunicate per iscritto all'Ospite e/o agli obbligati almeno 10 giorni prima dell'applicazione delle nuove tariffe, dando quindi allo/agli stesso/stessi la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui all'art. 9 del presente contratto.



FONDAZIONE FILIPPO MANTOVANI

*Via Filippo Mantovani, 4
44043 Mirabello – Terre del Reno (FE)*

ART. 6

- La quota di retta a carico dell'Ospite e/o degli obbligati, per l'anno 2027, è di €più l'applicazione del bollo previsto dalla normativa in materia (€ 2) per la camera doppia, e di €più l'applicazione del bollo previsto dalla normativa in materia (€ 2) per la camera singola.

Nella quota di retta sono compresi i servizi forniti dalla COMUNITA' ALLOGGIO, che includono le prestazioni previste dalla normativa della Regione Emilia Romagna vigente in materia di autorizzazione al funzionamento, a cui si aggiungono quelli contemplati dalla Carta dei Servizi della Fondazione che si allega al presente contratto d'ingresso. In particolare, per quanto riguarda i servizi alberghieri, sono compresi nella quota di retta:

Prima colazione	pasti principali
Acqua minerale ai pasti	Merenda pomeridiana
Condizionamento estivo	Riscaldamento invernale
attività ricreative	Servizio di assistenza

SONO CONSIDERATI SERVIZI EXTRA:

- medicine non convenzionate
- presidi per incontinenza
- qualsiasi tipi di ausili

A fronte del pagamento della quota di retta, la Fondazione si impegna, ai sensi della normativa vigente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alla stipula e al mantenimento dell'assicurazione per la responsabilità civile conforme alla normativa vigente nazionale e regionale;
- al rispetto della privacy dell'Ospite ai sensi del D. lgs. 196/2003 e s.m.d. (a questo proposito, si fornirà l'informativa e si chiederà il consenso per il trattamento dei dati sensibili, in base all'apposita modulistica allegata);
- alla predisposizione e aggiornamento della documentazione sanitaria e sociosanitaria;
- alla diffusione della Carta dei Servizi.



FONDAZIONE FILIPPO MANTOVANI

Corso Italia 367 – 44047 Mirabello Terre del Reno (Fe)

CF 00363600388 – P.IVA 00131610388

Si consigliano vivamente, invece, gli ospiti a non tenere somme di denaro e soprattutto di non portare sulla persona braccialetti, collane, orecchini, anelli oltre la fede nuziale. Il personale della COMUNITA' ALLOGGIO non può essere a conoscenza di cosa indossa ogni ospite e quindi di controllare eventuali smarrimenti o mancanze. La Fondazione si esonera da ogni responsabilità nel merito.

La Fondazione si impegna, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, a rilasciare la certificazione della retta ai fini fiscali, per i servizi che prevedono la compartecipazione al costo a carico dell'utente, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

La Fondazione si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L.R. 3/2008 s.m.d. e/o dalla normativa vigente.

ART. 7

- Il pagamento della quota retta a carico è posticipato/anticipato, vale a dire che avviene il mese in corso/successivo alla fruizione del servizio. Le fatture vengono spedite dalla fondazione all'indirizzo indicato nell'atto delle firme del contratto e devono essere saldate entro il giorno 5 del mese. La modalità di pagamento è la seguente:

Bonifico bancario a favore della Fondazione Mantovani –

MIRABELLO-alle coordinate bancarie: BANCA INTESA SAN PAOLO

IT97 J030 6909 6061 0000 0186 356

Il bonifico deve riportare le seguenti indicazioni:

- Fattura n....

- Ospite/Utente ...

- Mese di

ART. 8

- In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti sopra, l'Ospite e/o gli obbligati è/sono tenuto/tenuti a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento nella misura del 3% annuo, e comunque in caso di mancato pagamento entro 20 giorni dalla scadenza, il contratto si intende risolto di diritto e l'Ospite ha l'obbligo di lasciare la COMUNITA' ALLOGGIO entro 30 giorni



FONDAZIONE FILIPPO MANTOVANI

*Via Filippo Mantovani, 4
44043 Mirabello – Terre del Reno (FE)*

Qualora l'Ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente, l'Ente si attiva affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dalla ATS.

ART. 9

- Qualora l'Ospite e/o gli obbligati intenda/intendano recedere dal presente contratto, dovrà/dovranno dare preavviso alla Fondazione con comunicazione scritta almeno 10 giorni prima della data determinata ed entro il medesimo termine l'Ospite deve lasciare la Residenza. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta il pagamento della quota di retta per i giorni di mancato preavviso.

Resta fermo l'obbligo da parte dell'Ospite e/o degli obbligati di corrispondere le eventuali quote di rette arretrate e maturate fino alla data indicata nella disdetta come termine del ricovero.

ART. 10 – La fondazione ha la facoltà di recedere dal presente contratto e di dimettere l'Ospite:

- per impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- qualora si verifichino le seguenti condizioni (elencazione non tassativa ma esemplificativa):
- per ritardo all'ingresso superiore a 3 giorni;
- alla scadenza del trentesimo giorno di assenza consecutivo o di sessanta giorni di assenza in un anno;
- per insolvenza del pagamento della quota di retta trascorsi venti giorni dalla scadenza;
- nel caso in cui un familiare somministri o autorizzi la somministrazione di qualsiasi tipo di medicinale o
- trattamenti alla persona, di bevanda o cibo, senza previa autorizzazione del medico di reparto, correttamente riportata nel fascicolo-sociosanitario;
- in caso del venir meno del rapporto fiduciario tra l'Ospite (e/o i suoi familiari) e la Fondazione a insindacabile giudizio della Direzione;
- in caso in cui l'evoluzione psico-fisica dell'Ospite richieda un trattamento assistenziale e/o sanitario, che la struttura non sia in grado di garantire (trascorsi i 30 gg dalla comunicazione, l'ospite dovrà lasciare la COMUNITA' ALLOGGIO. In caso contrario, la tariffa giornaliera passerà' ad euro 100 al giorno);

In caso di recesso dal contratto per i motivi sopra esposti, la Fondazione ne darà tempestiva comunicazione agli uffici competenti dell'ATS e del Comune di residenza dell'Ospite.



FONDAZIONE FILIPPO MANTOVANI

Corso Italia 367 – 44047 Mirabello Terre del Reno (Fe)

CF 00363600388 – P.IVA 00131610388

ART. 11

- Il calcolo della retta decorre dalla data di ingresso dell'Ospite in COMUNITA' ALLOGGIO e fa fede quella riportata nel fascicolo socioassistenziale, salvo casi di prenotazione per l'importo definito in base a quanto disciplinato dall'art. 2 del presente contratto.

Nel caso in cui l'ospite abbia necessità di essere ricoverato temporaneamente in altre strutture sanitarie od ospedaliere, i giorni di assenza dalla COMUNITA' ALLOGGIO non verranno rimborsati.

In caso di dimissioni volontarie dell'ospite o richieste dai familiari, verrà rimborsato il 50% della retta mensile corrente se le dimissioni saranno entro il 15 del mese, mentre dopo il 15 del mese la retta non verrà rimborsata.

ART. 12

- L'assegnazione all'Ospite della stanza di soggiorno non è fissa, ma su disposizione della Direzione, che agisce in base alle esigenze della struttura, e potrà nel tempo essere variata in relazione alla mutata situazione di salute o alle necessità dell'Ospite oppure per esigenze organizzative della Residenza.

L'Ospite e gli obbligati potranno chiedere le motivazioni dello spostamento, ma non potranno rifiutarne l'effettuazione.

ART. 13

- Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.

ART. 14

- Il presente contratto ha durata illimitata, fino a quando l'Ospite sarà ricoverato presso la struttura, e non potrà essere ceduto fra le parti salvo che con il consenso scritto delle stesse parti.



FONDAZIONE FILIPPO MANTOVANI

*Via Filippo Mantovani, 4
44043 Mirabello – Terre del Reno (FE)*

ART. 15

- In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Ferrara.

Terre del Reno, li _____

Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale.

Il Direttore Generale

Gli Obbligati

L'ospite *

* Il Tutore/Curatore/Amministratore di Sost. in nome e per conto dell'Ospite